

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## **DECRETO n. 557 del 27 febbraio 2017**

**Oggetto: Rigetto** dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. di **SOCIETA' AGRICOLA CARRATE DI MAZZALI FELICE E C. S.S.** assunta con protocollo **CR-37465-2016** del **08/07/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, e 2/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e sm.i.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"

- il Decreto n. 836 dell' 08 maggio 2015 *"Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012"*
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante *"Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;*
- l'Ordinanza n. 30 dell' 11 Maggio 2016 *"Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";*
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 *"Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i e n.23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";*
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";*

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2014/603);

- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Premesso:

- che con Ordinanza n. 65 del 29/10/2012 e s.m.i. è stata autorizzata la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 e denominato "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.;

- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, di cui agli artt. 22 e ss del Capo V L. n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che, al fine di prendere visione e/o ottenere copia dell'estratto specifico del verbale è necessario compilare il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere previa e-mail all'indirizzo [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data 08/07/2016 è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo CR-37465-2016 presentata da SOCIETA' AGRICOLA CARRATE di MAZZALI FELICE E C. S.S., con sede legale in Bomporto (MO), via Panaria Bassa n. 84T-, C.F. e P.IVA 02839120363;
- che Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio, propone la non ammissione a contributo degli interventi richiesti deliberando, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): «

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE:

**1. LA NON AMMISSIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 1 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

- a) Lo stato di danneggiamento ante-sima dichiarato dal tecnico incaricato dal beneficiario e riscontrato dai Tecnici Regionali durante i sopralluoghi configura una condizione di inagibilità del fabbricato prima degli eventi sismici. Non è dunque possibile verificare il livello di danneggiamento ed il livello operativo E1 dichiarato dal tecnico.
- b) Il Comune non riconosce la gratuità del titolo abilitativo dal momento che non viene riconosciuto il nesso di causalità tra i danni riscontrati e gli eventi sismici.
- c) Non viene dimostrato sufficientemente l'utilizzo ai fini produttivi del fabbricato o il suo utilizzo come ricovero per gli operai stagionali per i seguenti motivi:
  - Il contratto di locazione prevede la locazione dei soli terreni con specifica esclusione dei soprastanti fabbricati.
  - L'integrazione al contratto di locazione in cui verrebbero inclusi anche gli immobili e datata 13/04/2012 non è registrata presso l'agenzia delle entrate.
  - Il contratto dei lavoratori occasionali inviato riporta come sede di lavoro Via Carrate 44 e non via Gorghetto 102/104
  - I lavoratori occasionali che sono stati dichiarati occupare il fabbricato sono gli stessi che sono stati dichiarati occupare il fabbricato abitativo di Via San Felice 5, Bomporto oggetto della richiesta di contributo CR 22440-2015.
  - Come specificato nell'integrazione del contratto di locazione i fabbricati sono privi di servizio di energia elettrica e di gas mentre l'acqua viene presa dalla vicina corte al numero civico 106 con utenza intestata ad altra persona. Unitamente al punto 1 viene dunque a mancare il principio di utilizzabilità previsto dal paragrafo 17 delle linee guida delle Ordinanze 29-51-86 2012

**2. LA NON AMMISSIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 2 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

Non viene dimostrato sufficientemente l'utilizzo ai fini produttivi del fabbricato o il suo utilizzo come ricovero per gli operai stagionali per i seguenti motivi:

- Il contratto di locazione prevede la locazione dei soli terreni con specifica esclusione dei soprastanti fabbricati.
- L'integrazione al contratto di locazione in cui verrebbero inclusi anche gli immobili e datata 13/04/2012 non è registrata presso l'agenzia delle entrate.
- Non si riscontra un utilizzo razionale dell'immobile con l'attività dell'azienda.

**3. LA NON AMMISSIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 3 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

- a) Lo stato di danneggiamento ante-sima dichiarato dal tecnico incaricato dal beneficiario e riscontrato dai Tecnici comunali durante i sopralluoghi è di tale rilievo che configura di fatto una impossibilità di utilizzo del fabbricato stesso venendo pertanto a mancare il requisito di utilizzabilità previsto dal paragrafo 17 delle linee guida delle Ordinanze 29/51 e 86 2012. Non è inoltre possibile verificare il livello di danneggiamento ed il livello operativo E1 dichiarato dal tecnico.
- b) Il Comune non riconosce la gratuità del titolo abilitativo dal momento che non viene riconosciuto il nesso di causalità tra i danni riscontrati e gli eventi sismici.
- c) Non viene dimostrato sufficientemente l'utilizzo ai fini produttivi del fabbricato o il suo utilizzo come ricovero per gli operai stagionali per i seguenti motivi:
  - Il contratto di locazione prevede la locazione dei soli terreni con specifica esclusione dei soprastanti fabbricati.
  - L'integrazione al contratto di locazione in cui verrebbero inclusi anche gli immobili e datata 13/04/2012 non è registrata presso l'agenzia delle entrate.
  - Non si riscontra un utilizzo razionale dell'immobile con l'attività dell'azienda. L'attuale vano di accesso non permette al trattore agricolo l'ingresso.

- Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis»;
- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;

- che il Nucleo di Valutazione, a seguito di vaglio del suddetto supplemento d'esito istruttorio, conferma la non ammissione a contributo degli interventi richiesti deliberando quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

#### **DECRETA**

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da SOCIETA' AGRICOLA CARRATE di MAZZALI FELICE E C. S.S., C.F. e P.IVA 02839120363;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

## **SCHEDA RIEPILOGATIVA**

<b>2. CR/2016/</b>	<b>37465</b>	<b>SOC.AGR. CARRATE</b>
--------------------	--------------	-------------------------

**TABELLA 1: Riepilogo degli interventi richiesti:**

ID. IMMOBILE (domanda)	COMUNE	FOGLIO	MAPPAL	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	Superficie richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO al netto di IVA (EURO)
n.1	Bomporto	19	75 Sub 1	TABELLA B Lettera c) E1 TABELLA B Lettera c) E0 (in integrazione di perizia)	Ante -320,75 Post -319,63	0,00	€ 389.360,02
n.2	Bomporto	19	75 Sub 2	TABELLA B Lettera c) E1	Ante -703,81 Post -691,91	0,00	€ 665.061,68
n.3 (ricostruito da 4)	Bomporto	19	75 Sub 2	TABELLA B Lettera c) E1	Ante -139,70 Post -139,61	0,00	€ 125.730,00

**TABELLA 2: Riepilogo degli interventi proposti:**

Id. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1	Ante -0,00 Post: - 0,00	Abitazione strumentale	Non Valutabile	Non Valutabile	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazione e miglioramento				€ 0,00
n.2	Ante -0,00 Post: - 0,00	Fienile	E0	/	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazione e miglioramento				€ 0,00
n.3 (ricostruito da 4)	Ante -0,00 Post: - 0,00	Deposito	Non Valutabile	Non Valutabile	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				€ 0,00
<b>GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A :</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>€ 0,00</b>

### **PROPOSTA DI DELIBERA:**

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE IN MERITO A:

- Il livello operativo di tutti i fabbricati
- La mancata gratuità del titolo edilizio
- La dimostrazione dell'utilizzo produttivo di tutti gli immobili

E NON RECEPITE IN QUANTO:

- Non si apportano elementi tali da modificare le osservazioni fatte in merito alla non valutabilità del livello operativo
- La gratuità del titolo abilitativo viene di fatto concessa perché il beneficiario è imprenditore agricolo e non per il nesso di causalità con gli eventi sismici.
- La documentazione fornita e le motivazioni addotte non apportano elementi di novità tali



da modificare l'esito della proposta. Il contratto di locazione specifica chiaramente che oggetto dello stesso non sono i fabbricati e l'integrazione non è registrata e non si ha dimostrazione della "data certa". Infine la mancanza di un contratto di locazione di fatto rende non dimostra l'utilizzo degli immobili da parte del richiedente.

SI PROPONE:

**LA CONFERMA DI NON AMMISSIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 1 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

- a) Lo stato di danneggiamento ante-sima dichiarato dal tecnico incaricato dal beneficiario e riscontrato dai Tecnici Regionali durante i sopralluoghi configura una condizione di inagibilità del fabbricato prima degli eventi sismici. Non è dunque possibile verificare il livello di danneggiamento ed il livello operativo E1 dichiarato dal tecnico. Le motivazioni adottate in sede di controdeduzione non apportano elementi di novità.
- b) Il Comune non riconosce la gratuità del titolo abilitativo dal momento che non viene riconosciuto il nesso di causalità tra i danni riscontrati e gli eventi sismici.
- c) Non viene dimostrato in sede di controdeduzione al preavviso di rigetto l'utilizzo ai fini produttivi del fabbricato o il suo utilizzo come ricovero per gli operai stagionali per i seguenti motivi:
  - Il contratto di locazione prevede la locazione dei soli terreni con specifica esclusione dei soprastanti fabbricati.
  - L'integrazione al contratto di locazione in cui verrebbero inclusi anche gli immobili e datata 13/04/2012 non è registrata presso l'agenzia delle entrate né è stata data dimostrazione di "data certa"
  - Il contratto dei lavoratori occasionali inviato riporta come sede di lavoro Via Carrate 44 e non via Gorghetto 102/104
  - I lavoratori occasionali che sono stati dichiarati occupare il fabbricato sono gli stessi che sono stati dichiarati occupare il fabbricato abitativo di Via San Felice 5, Bomporto oggetto della richiesta di contributo CR 22440-2015.
  - Come specificato nell'integrazione del contratto di locazione i fabbricati sono privi di servizio di energia elettrica e di gas mentre l'acqua viene presa dalla vicina corte al numero civico 106 con utenza intestata ad altra persona. Unitamente al punto 1 viene dunque a mancare il principio di utilizzabilità previsto dal paragrafo 17 delle linee guida delle Ordinanze 29-51-86 2012

**LA CONFERMA DI NON AMMISSIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 2 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

- a) Non viene dimostrato sufficientemente in sede di controdeduzione l'utilizzo ai fini produttivi del fabbricato o il suo utilizzo come ricovero per gli operai stagionali per i seguenti motivi:
  - Il contratto di locazione prevede la locazione dei soli terreni con specifica esclusione dei soprastanti fabbricati.
  - L'integrazione al contratto di locazione in cui verrebbero inclusi anche gli immobili e datata 13/04/2012 non è registrata presso l'agenzia delle entrate né si è data dimostrazione della "data certa".
  - Non si riscontra un utilizzo razionale dell'immobile con l'attività dell'azienda.
- b) Lo stato dei danneggiamenti precedenti il sisma è di tale rilievo che configura di fatto una impossibilità di utilizzo del fabbricato stesso venendo pertanto a mancare il requisito di

utilizzabilità previsto dal paragrafo 17 delle linee guida delle Ordinanze 29/51 e 86 2012

**LA CONFERMA DI NON AMMISSIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE 3 PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**

- a) Lo stato di danneggiamento ante-sima dichiarato dal tecnico incaricato dal beneficiario e riscontrato dai Tecnici comunali durante i sopralluoghi è di tale rilievo che configura di fatto una impossibilità di utilizzo del fabbricato stesso venendo pertanto a mancare il requisito di utilizzabilità previsto dal paragrafo 17 delle linee guida delle Ordinanze 29/51 e 86 2012 Non è inoltre possibile verificare il livello di danneggiamento ed il livello operativo E1 dichiarato dal tecnico
- b) Il Comune non riconosce la gratuità del titolo abilitativo dal momento che non viene riconosciuto il nesso di causalità tra i danni riscontrati e gli eventi sismici.
- c) Non viene dimostrato in sede di controdeduzione sufficientemente l'utilizzo ai fini produttivi del fabbricato o il suo utilizzo come ricovero per gli operai stagionali per i seguenti motivi:
  - Il contratto di locazione prevede la locazione dei soli terreni con specifica esclusione dei soprastanti fabbricati.
  - L'integrazione al contratto di locazione in cui verrebbero inclusi anche gli immobili e datata 13/04/2012 non è registrata presso l'agenzia delle entrate.
  - Non si riscontra un utilizzo razionale dell'immobile con l'attività dell'azienda.

Pertanto la ricostruzione degli immobili oggetto di richiesta di contributo non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2) e autorizzato dalla Commissione Europea come Aiuti di Stato SA.35482 (2012/N) – Italia "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo " e pubblicata sul sito della stessa Commissione [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=3 SA 35482](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35482)

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis**